



525/20  
- 15 ANN

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

IL GIUDICE MONOCRATICO PER LE PENSIONI

dott.ssa Giuseppina Mignemi ha pronunciato la seguente

**SENTENZA N. 525/2020**

nel giudizio in materia di pensioni, iscritto al n. 66861 del registro di segreteria, promosso

**ad istanza di**

██████████, ██████████, nato ad ██████████ il

██████████ e residente a ██████████, alla Via ██████████

rappresentato e difeso dagli Avvocati Chiara Chessa (c.f.:

CHSCHR82H68A390K) ed Eleonora Barbini (c.f.: BRBLNR81B49A390X),

elettivamente domiciliato presso il loro studio, in Arezzo, al Viale

Michelangelo n. 26,

**contro**

**INPS - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale,**

**VISTI** gli atti e i documenti di causa;

**UDITE** le parti presenti, per come risulta dal verbale di udienza;

**FATTO**

Con atto depositato in data 6.11.2019, proponeva ricorso innanzi a questa

Corte per vedersi riconoscere il diritto alla riliquidazione del proprio

trattamento pensionistico, ai sensi dell'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973.

A tal fine, il ricorrente, già Primo Maresciallo della Marina Militare,

rappresentava di essersi arruolato il 6.6.1985 e di essere cessato dal servizio

in data 12.4.2018, con trattamento pensionistico liquidato con sistema misto.

L'INPS gli liquidava il trattamento pensionistico applicando l'aliquota di cui all'art. 44 del T.U. n. 1092 del 1973, invece di quella prevista dall'art. 54 del medesimo d.P.R.

Pertanto, con raccomandata AR ricevuta dall'INPS il 14.2.2019, l'istante diffidava l'Istituto previdenziale per ottenere il ricalcolo della pensione, senza ottenere risposta.

Conseguentemente, il ricorrente proponeva ricorso innanzi a questa Corte, rassegnando le seguenti conclusioni: "*L'Ill.ma Corte dei Conti adita,*

*1. Voglia accertare e dichiarare il diritto del ricorrente [REDACTED]*

*ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 54, comma 1, del DPR 1092/1973, al ricalcolo, riliquidazione e pagamento del trattamento pensionistico erogato, con applicazione alla parte retributiva della pensione, dell'aliquota annua del 2,93% per le anzianità di servizio utile maturate alla data del 31.12.1995; con ogni conseguenza di legge; il tutto con decorrenza dalla data di collocamento in congedo e conseguentemente;*

*2. Condannare parte convenuta alla corresponsione di tutto quanto per l'effetto dovuto, oltre gli arretrati su tutti i ratei pensionistici già percepiti, maggiorati di interessi legali e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att. c.p.c. da liquidarsi dalla scadenza dei singoli ratei al pagamento della sorte capitale, ed adeguamento del trattamento corrente;*

*3. Con vittoria di spese ed onorari di giudizio."*

All'udienza del 24 settembre 2020, udita la parte presente, la causa veniva posta in decisione.

### DIRITTO

Il giudizio verte sull'accertamento del diritto del ricorrente a vedere rideterminato il proprio trattamento pensionistico con l'applicazione dell'aliquota di cui all'art. 54 del d.P.R. n. 1092 del 1973.

Preliminarmente, va dichiarata la contumacia dell'INPS, che, nonostante la regolarità e tempestività della notifica del ricorso e del d.f.u effettuata il 4-9/4/2020, come risulta da pec inviata alla Segreteria della Sezione il 22.9.2020, prot. n. 4454, nonché delle successive comunicazioni relative alla fissazione dell'udienza, non si è costituito.

Nel merito, l'art. 54 del d.P.R. n. 1092/1973 dispone, ai primi due commi, che *“La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile è pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo.*

*La percentuale di cui sopra è aumentata di 1,80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo”.*

Le disposizioni citate definiscono i criteri ordinari di calcolo della pensione per tutti i militari, prescindendo dalle cause di cessazione dal servizio e sono applicabili, indistintamente, a tutti coloro che abbiano maturato, alla data del pensionamento, la minima anzianità di servizio di quindici anni per accedere alla pensione, come stabilita dal precedente art. 52, comma 1, del d.P.R. n. 1092/1973 (si vedano, da ultimo, Corte dei Conti, Sez. II d'App., sent. n. 195 del 13.8.2020; Sez. III d'App., sentenze nn. 111 e 109 del 3.8.2020; Sez. I

d'App., sent. n. 220 del 27.7.2020; Sez. I d'App., sent. n. 214 del 23.7.2020;

Sez. I d'App., sent. n. 206 del 20.7.2020; Sez. II d'App., sent. n. 173 del

17.7.2020; Sez. I d'App., sent. nn. 198, 199, 200, 201, 202, 203 del 16.7.2020;

Sez. I d'App., sent. nn. 190, 191, 192, 195 del 14.7.2020; Sez. I d'App., sentt.

nn. 170, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 182, 183, 184, 185 del

13.7.2020; Sez. I d'App., sent. 88 e 89 del 23.6.2020; Sez. II d'App., sent. n.

168 del 7.7.2020).

Il comma 2, che prevede che spetti al militare l'aliquota dell'1,80% per ogni

anno di servizio oltre il ventesimo, disciplina, pertanto, l'ipotesi in cui il

soggetto cessi dal servizio con anzianità maggiore di 20 anni, chiarendo,

infatti, che la applicabilità della disposizione di cui al comma 1 non può

considerarsi limitata a coloro che cessino con un massimo di venti anni di

servizio.

Il comma 2, quindi, prevedendo, per le cessazioni con anzianità superiore ai

20 anni, la medesima aliquota del 44%, ma maggiorata in ragione degli anni

successivi al ventesimo, rende evidente che l'aliquota del 44% è quella di

base per il computo della pensione per tutti i militari cessati dal servizio,

tranne che per coloro ai quali si applichi il successivo comma 9, che

contempla la eccezionale ipotesi del militare che acceda al trattamento

pensionistico per limiti di età, senza avere maturato l'anzianità di servizio

minima, come prevista dall'art. 52 (Sez. I d'App., sentt. nn. 88 e 89 del

23.6.2020).

Tale interpretazione del complesso normativo in discussione è suffragata,

oltre che dalla lettera delle disposizioni citate, anche dall'osservazione che

sarebbe irrazionale ritenere che al militare che sia cessato con una anzianità

inferiore ai 20 anni (tra i 15 e i 20 anni) sia riservata l'aliquota del 44%, mentre tale aliquota non spetterebbe come minima a chi vanti una maggiore anzianità.

In conclusione, dalla lettera della norma si evince:

a) che la frase "anzianità di servizio compresa tra i 15 e i 20 anni" (art. 54, comma 1, D.P.R. n. 1092/73) individua una condizione di fatto, che consiste nella cessazione dal servizio con una anzianità compresa tra i 15 e i 20 anni di servizio;

b) che, alla sussistenza di tale condizione, consegue l'applicazione della aliquota fissa del 44%;

c) che, nel sistema dell'art. 54, l'aliquota del 44% risulta essere quella minima (salvo per l'ipotesi di cui al comma 9), prevista, in misura fissa, per la valutazione della anzianità di servizio inferiore ai 20 anni e applicabile, invece, con le maggiorazioni di cui al comma 2, in ragione di ogni anno successivo al ventesimo, per chi è cessato con una anzianità superiore.

In tal senso, si è espressa, negli ultimi tre anni, la ormai granitica giurisprudenza delle Sezioni Centrali di Appello di questa Corte (per tutte, si vedano, Sez. I d'App., sent. n. 220 del 27.7.2020; sent. n. 214 del 23.7.2020; sent. 202 del 16.7.2020; sent. n. 30 del 6.2.2020; sent. n. 206 del 20.7.2020; sent. n. 422 dell'8.11.2018. Sez. II d'App., sent. n. 173 del 17.7.2020; sent. n. 21 del 5.2.2020, sent. n. 57 del 5.3.2020, sent. n. 61 del 2019, sent. n. 197 del 2019, sent. n. 205 del 2019, sent. n. 208 del 2019, sent. n. 308 del 2019 e n. 310 del 2019; Sez. III d'App., sent. n. 228 del 22.11.2019; sent. n. 228 del 2017; sent. n. 266 del 2019; sent. n. 267 del 2019), che, poi, ha anche ulteriormente approfondito la questione relativa alla operatività dell'art. 54,

nel contesto della riforma delle pensioni, di cui al combinato disposto dell'art. 13 del d.lgs. n. 503/92 e dell'art. 1, comma 12, della l. n. 335/95, con particolare riguardo alla applicabilità della aliquota del 44% nel calcolo della quota retributiva delle pensioni c.d. miste (quota "A"), liquidate sulla base di un'anzianità contributiva complessiva superiore ai 20 anni (Sez. III d'App., sent. n. 228 del 22.11.2019).

La questione concerne, più precisamente, i militari che, alla data della riforma (31.12.1995), vantavano una anzianità inferiore ai 18 anni (regime "misto", con applicazione del criterio retributivo alle due sotto-quote della quota A - anzianità pregressa al 31.12.1992 ed anzianità maturata dal 31.12.1992 al 31.12.1995), ma che, alla data di collocamento a riposo, avevano maturato una anzianità superiore ai 20 anni di servizio (art. 54, comma 2).

Ebbene, per quanto evidenziato dalla predetta giurisprudenza, dalla quale non vi è motivo di discostarsi, l'art. 54 non è stato abrogato dalla normativa successiva e costituisce, tuttora, la disciplina di riferimento per il computo della pensione del militare, cui si applichi il regime retributivo (con anzianità superiore a 18 anni al 31.12.1995), nonché della pensione del militare cui si applichi il sistema "misto" (con anzianità inferiore a 18 anni di servizio al 31.12.1995), limitatamente alla quota calcolata con il sistema retributivo.

Vi è da osservare, infatti, che il d.lgs. n. 165/1997, concernente l'applicazione, al personale militare, dell'armonizzazione prevista dalla l. n. 335/1995, non ha escluso l'applicabilità del richiamo di cui all'art. 1, comma 12, di tale ultima legge al previgente sistema retributivo, per la quota di pensione da calcolarsi con tale sistema; sistema che, appunto, prevedeva aliquote di rendimento differenti tra personale civile e personale militare.

E l'art. 1, comma 12, della l. n. 335/1995 ha previsto, per chi non godesse al 31.12.1995 di una anzianità di servizio almeno pari a 18 anni, l'applicazione, alla quota "A" della pensione, del sistema "previgente" (di cui al d.lgs. n. 502/93, ancora "retributivo").

In tali casi, quindi, il calcolo della pensione, per la quota calcolata con il sistema retributivo, deve essere effettuato in base alla normativa applicabile anteriormente alla riforma.

Pertanto, nella specie, proprio in base all'art. 54 del T.U. n. 1092/73, e con il criterio retributivo, seppure diversamente applicabile per l'anzianità maturata sino al 31.12.1992 (tenendo come base di computo l'ultima retribuzione) e per quella maturata successivamente al 31.12.1992 e sino al 31.12.1995 (tenendo a base di computo la media delle retribuzioni degli ultimi anni, 10 o più, ex art. 7, l. n. 503/1992).

Con riguardo al modo in cui l'art. 54 opera all'interno del sistema di computo della quota "A" della pensione nel sistema "misto", la citata giurisprudenza ha, poi, osservato che le date del 31.12.1995, o del 31.12.1992 sono rilevanti solo per accertare il regime applicabile al pensionato in base all'anzianità maturata rispetto alle date medesime (regime retributivo puro, contributivo puro, o regime "misto"), e per individuare, nell'ambito del regime "misto", la base di computo della quota "A" "retributiva" (l'ultima retribuzione ovvero il criterio della media, di cui al d.lgs. n. 503/92).

Ai diversi fini dell'individuazione dell'aliquota applicabile per il calcolo della pensione, invece, deve farsi riferimento a quanto prevede la normativa vigente antecedentemente alla data del 31.12.1995 e tale normativa, per la fattispecie, è costituita dall'art. 54 del d.P.R. n. 1092/73, che prevede

l'aliquota minima del 44%, come applicabile non solo a coloro che, alla data di cessazione del servizio, abbiano maturato una anzianità tra i 15 e i 20 anni (comma 1), ma anche a coloro che, sempre alla data di cessazione del servizio, abbiano maturato una anzianità maggiore (comma 2), i quali godono della medesima aliquota del 44%, ma maggiorata dell'1,80% per ogni anno successivo al ventesimo.

Quindi, nel regime retributivo puro, spetta al militare l'applicazione dell'aliquota del 44% sul servizio maturato sino al ventesimo anno, e dell'aliquota maggiorata (44% maggiorato di 1,80), prevista al comma 2 dell'art. 54, per ogni anno di servizio successivo al ventesimo.

Nel caso in cui, al militare, sia applicabile il cd. "regime misto", la concreta operatività dell'art. 54 e l'applicazione delle aliquote ivi previste trovano un limite temporale al 31.12.1995, successivamente al quale la pensione deve essere calcolata con il criterio contributivo.

L'art. 54 -e l'aliquota del 44% applicabile in misura fissa per la valutazione delle anzianità di servizio dai 15 e sino a 20 anni- troverà, pertanto, applicazione solo ai fini del calcolo della quota "A" della pensione, e cioè solo per la valorizzazione delle anzianità maturate sino al 31.12.1995.

Ciò in conformità alla previsione dell'art. 1, comma 12, lett. a) della l. n. 335/1995, secondo cui le anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 sono calcolate "secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente al 31.12.1995"; previsione che sarebbe disattesa se l'art. 54, comma 2, rimanesse disapplicato, o se venisse applicato oltre il termine del 31.12.1995.

Va, ancora, ulteriormente, precisato (Sez. I d'App., sent. n. 88/2020, sent. n.

89/2020, sentt. nn. 201, 202 e 203/2020, che citano Sez. Giur. Sicilia n. 299/2020 sent. n. 30 del 6.2.2020; Sez. II d'App., sentt. n. 168 del 7.7.2020; n. 158 del 30.6.2020; n. 158 del 30.6.2020, n. 57 del 5.3.2020, n. 19 del 3.2.2020, n. 394 del 15.11.2019, n. 269 del 18.10.2019, n. 310 del 9.9.2019, n. 205 del 13.6.2019) che l'aliquota del 44% non può considerarsi la risultante della somma di due componenti: il 35%, derivante dall'applicazione dell'aliquota del 2,33% fino a 15 anni (prevista dall'articolo 44, comma 1) ed il 9%, derivante dall'applicazione dell'aliquota al 1,8% per i successivi 5 anni, sicché dopo il ventesimo anno l'aliquota continuerebbe ad essere quella del 1,8% sino al conseguimento dell'80%, massimo conseguibile.

Pertanto, per l'inequivoco tenore letterale della disposizione, il 44% per cento della base pensionabile spetta al militare che cessi avendo compiuto "almeno 15 anni" di servizio (Sez. II d'App., sent. n. 21 del 5.2.2020, sent. n. 57 del 5.3.2020).

Le anzianità superiori contenute entro il limite massimo del ventesimo anno di servizio utile sono sostanzialmente neutre ai fini pensionistici.

Quindi, rapportando su base annua la percentuale di rendimento, se per il personale civile l'aliquota è, in effetti, del 2,33% annuo per i primi 15 anni in conformità all'articolo 44, comma 1; per il personale militare, invece, detta aliquota è del 2,93% (44%:15), giacché diversamente opinando non avrebbe avuto ragion d'essere la differenziazione operata dal legislatore tra le due categorie, con il riconoscimento del vantaggio del 44% anche con un solo giorno in più di servizio oltre il quindicesimo anno per il personale militare; vantaggio che, come già osservato, non è contemplato dall'articolo 44, comma 1, applicabile esclusivamente al personale civile (Sez. I App., sent. n.

30 del 6.2.2020).

Non può, quindi, ritenersi applicabile al personale militare neppure la disposizione di cui all'art. 44, c. 2, del d.P.R. n. 1092 del 1973, che, sia in base all'interpretazione letterale che a quella sistematica, è applicabile esclusivamente in ipotesi eccezionali -quindi di stretta interpretazione- ai dipendenti civili, per i quali il predetto d.P.R. detta una disciplina pensionistica parallela, ma assolutamente separata da quella prevista per il personale militare (Sez. II d'App., sent. n. 21 del 5.2.2020).

La giurisprudenza delle Sezioni Centrali d'Appello (Sez. I d'App., sentt. 88 e 89 del 23.6.2020) ha, infine, espressamente evidenziato che l'aliquota di cui all'art. 54, comma 1, va applicata anche ai militari che, alla data del 31.1995, avevano un'anzianità di servizio inferiore a 15 anni, precisando che: "In considerazione del fatto che il pensionato poteva vantare, al 31 dicembre 1995, un'anzianità di servizio [inferiore ai 15 anni], va rilevato che quanto disposto dal nono comma dell'art. 54 non è utile a modificare il precedente quadro ricostruttivo.

Infatti il nono comma dell'art. 54, nel disporre che «Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile» si riferisce necessariamente al caso di militare che complessivamente non abbia raggiunto l'anzianità minima di quindici anni, mentre nel caso di specie l'anzianità complessiva è di molto superiore ai quindici anni; soltanto la quota 'a' della pensione, da calcolarsi secondo il metodo retributivo, ha una durata inferiore ai quindici anni, ma essa va

valorizzata pro-quota nella misura indicata dall'art. 54, comma 1, che è l'unico criterio applicabile per i soggetti che si trovano in tale posizione, non essendo applicabile né l'art. 44 (valido per il personale civile e non per quello militare), né il nono comma dell'art. 54 (che ha per suo riferimento un'anzianità complessiva inferiore ai quindici anni).

In definitiva, per i militari che, alla data del 31 dicembre 1995, vantavano un'anzianità di servizio utile inferiore a 18 anni, per i quali la pensione viene liquidata in parte secondo il sistema retributivo ed in parte con il sistema contributivo, per ciò che concerne la prima parte, continua a trovare applicazione la disposizione di cui all'art. 54 del D.P.R. n. 1092/1973 (cfr. questa Sezione, sent. n. 89/2020).

In linea con tale indirizzo, la sentenza n. 299/2020 della Sezione Giurisdizionale regionale per la Sicilia, la quale sottolinea correttamente come la decisione n. 64/2020 di questa Sezione, risulti isolata fra quelle, accoglitive dell'avviso dianzi riportato, delle tre Sezioni d'Appello, con la conseguenza che il Collegio non ravvisa la sussistenza del contrasto orizzontale di giurisprudenza rilevato dall'INPS." (Sez. I d'App., sent. n. 203 del 2020).

Ciò considerato ed in conformità della consolidata giurisprudenza delle Sezioni centrali d'Appello innanzi citata, non può concordarsi con quanto sostenuto nelle sentenze della Sezione Giurisdizionale d'Appello per la Regione Siciliana n. 40 del 3.8.2020 e n. 43 del 17.9.2020.

Come ritenuto dalle Sezioni Centrali di Appello, non vi è, infatti, alcun appiglio testuale e/o sistematico per interpretare l'articolo 54, comma 1, nel senso di limitarne l'ambito soggettivo di applicabilità ai casi di militari cessati

definitivamente “con il possesso di una modesta anzianità”, “in funzione essenzialmente perequativa” (Sez. App. Sic. sent. n. 40/2020), risultando, al contrario, evidente, dalla lettera e dalla collocazione sistematica della norma, che la stessa disciplina, non in funzione perequativa, ma in via di ordinaria determinazione, il trattamento pensionistico dei militari che si trovino nelle condizioni di anzianità previste dalla norma, a prescindere dalle ragioni di cessazione dal servizio e non, quindi, solo per “specifici ambiti soggettivi, che il legislatore ha ritenuto meritevoli di particolare tutela (militari definitivamente cessati dal servizio, con modesta anzianità, per cause indipendenti dalla loro volontà)” (Sez. App. Sic. sent. n. 40/2020).

E, d’altro canto, quando il legislatore ha ritenuto meritevoli di tutela, a fini perequativi, specifiche ipotesi non rientranti nella generale previsione di cui ai commi 1 e 2 dell’articolo 54, lo ha espressamente previsto, come nel caso del comma 9.

Ancora, si ribadisce che non può ritenersi condivisibile la recente ed isolata giurisprudenza di appello (Sez. I d’App., sent. n. 64 del 6.4.2020), secondo cui, nei casi in cui il militare non abbia raggiunto, al 31.12.1992 (e non al 31.12.1995, come secondo tutta la giurisprudenza d’appello innanzi citata), i quindici anni di servizio, andrebbe in ogni caso applicata l’aliquota di cui all’art. 54, comma 9, secondo cui “il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l’anzianità prevista nel primo comma dell’art. 52, la pensione è pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.”.

Anche in tal caso, infatti, l’aliquota prevista nella norma da ultimo citata (art. 54, comma 9) è prevista per l’eccezionale ipotesi di cessazione dal servizio

per raggiungimento del limite di età, senza avere maturato l'anzianità prevista

nell'articolo 52, comma 1, e, pertanto, non può essere applicata, neppure in

via analogica, al diverso caso del militare che, al 31.12.1995, non abbia

raggiunto i quindici anni di servizio, ma che, comunque, sia cessato con

l'anzianità minima di cui all'art. 52; militare al quale andrà applicata

l'aliquota di cui all'art. 54, comma 1 -ossia quella ordinaria- rapportata al

periodo di servizio effettivamente reso (Sez. II d'App., sentt. n. 19 del

3.2.2020, n. 21 del 5.2.2020, n. 57 del 5.3.2020, n. 394 del 15.11.2019, n. 269

del 18.10.2019, n. 310 del 9.9.2019, n. 205 del 13.6.2019).

In senso espressamente contrario alla tesi di cui alla sentenza della Sez. I

d'App., sent. n. 64 del 6.4.2020, si è, come già evidenziato, espressa la più

recente giurisprudenza di appello di questa Corte (Sez. I d'App., sent. n.

88/2020, sent. n. 89/2020, sentt. nn. 201, 202 e 203/2020, che citano Sez.

Giur. Sicilia n. 299/2020; Sez. II d'App., sent. n. 173 del 17.7.2020).

Va, altresì, per completezza, rilevato che è rimasta isolata anche la pronuncia

della Sezione Terza Giurisdizionale Centrale di Appello n. 175, depositata in

data 23 settembre 2019.

La richiamata sentenza della Sezione Terza Centrale di Appello non ha posto

in risalto argomenti univocamente rivolti ad un superamento dell'indirizzo

ermeneutico consolidato nella giurisprudenza delle Sezioni Prima e Seconda

Centrale d'Appello innanzi citata.

In estrema sintesi, si tratta di una pronuncia emessa senza tener conto dei

precedenti arresti delle altre due Sezioni Centrali di Appello.

Peraltro, la stessa Sezione Terza Centrale di Appello, con successivi arresti

giurisprudenziali (sentenze nn. 111 e 109 del 3.8.2020, sentenza n. 228

depositata il 22 novembre 2019, e, poi, ancora, con le sentenze n. 266 e 267 del 19 dicembre 2019), ha fornito una interpretazione dell'articolo 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 conforme alla giurisprudenza maggioritaria delle altre Sezioni di Appello (in tal senso: Sez. II d'App., sent. n. 57 del 5.3.2020 e sent. n. 21 del 5.2.2020).

Tanto premesso, nel caso di specie, trova applicazione l'art. 54, comma 1, per l'individuazione dell'aliquota applicabile alla parte di pensione a sistema misto, calcolata con il sistema retributivo.

In conclusione, pertanto, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente a vedersi riliquidata la quota calcolata con il sistema retributivo del proprio trattamento pensionistico, con l'applicazione dell'aliquota del 44% di cui all'art. 54, comma 1, del d.P.R. n. 1092 del 1973 e, per l'effetto, l'INPS è condannato alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato, nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati dal congedo, maggiorati di interessi legali, nonché del maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo (art. 167, n. 3 c.g.c. e art. 21, n. 2, all. 2, c.g.c.).

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Non vi è luogo a provvedere sulle spese di giudizio, in relazione al principio di gratuità posto, per le cause previdenziali, dall'art. 10 della legge 11 agosto 1973, n. 533.

**P.Q.M.**

la Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio iscritto al n. 66861 del registro di segreteria, accoglie la domanda del ricorrente intesa a vedere calcolata la quota retributiva del proprio trattamento pensionistico a sistema misto secondo i criteri di cui all'art. 54, comma 1, del T.U. n. 1092 del 1973 e, quindi, con l'applicazione della aliquota del 44%, secondo quanto specificato in parte motiva e, per l'effetto, condanna l'INPS alla corresponsione del trattamento pensionistico così come riliquidato, nonché al pagamento delle differenze dei ratei arretrati dal congedo, maggiorati di interessi legali, nonché del maggior danno eventualmente subito dal ricorrente per la diminuzione di valore del suo credito secondo le vigenti disposizioni, con decorrenza dai giorni della maturazione del diritto e fino all'effettivo soddisfo.

Le spese legali seguono la soccombenza e sono liquidate complessivamente in € 1.000,00, oltre spese forfettarie, IVA e CPA.

Nulla per le spese di giustizia.

Così deciso in Palermo, il 24.9.2020.

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

*F.to digitalmente*

**Depositata in data** 28 settembre 2020 in Palermo

**Pubblicata l'1 ottobre 2020**

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Pensioni  
dott.ssa Mariolina Verro  
(firmato digitalmente)

**DECRETO**

Il Giudice, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196,

**dispone**

che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

**IL GIUDICE**

Dott.ssa Giuseppina Mignemi

*F.to digitalmente*

**Depositato in data 28 settembre 2020**

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di [redacted] nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.  
Palermo, 1 ottobre 2020

Il Funzionario Responsabile  
del Servizio Pensioni  
dott.ssa Mariolina Verro  
(firmato digitalmente)